DECRETO LEGGE AIUTI

TITOLO I – Disposizioni in Materia di Energia e Imprese

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 2 - Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale fissato dal Dl Tagliaprezzi nella misura del 20% è rideterminato nella misura del **25%.** Il contributo straordinario in favore delle imprese energivore e gasivore fissato dal Dl Tagliaprezzi nella misura del 20% è rideterminato nella misura del **25%.** Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica fissato dal Dl Tagliaprezzi nella misura del 12% è rideterminato nella misura del **15%.**

CAPO II – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 15 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate

In considerazione delle esigenze di liquidità riconducibili alla situazione di tensione con l'Europa, fino al 31.12.2022 **SACE S.p.A. concede garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, e degli altri soggetti abilitati al credito in Italia, per **finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese**, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. **Ai fini dell'accesso** l'impresa deve dimostrare che la crisi comporta dirette ripercussioni sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione, contrazione della domanda, chiusura di contratti con la Russa e la Bielorussia e l'Ucraina, ovvero limitazioni o interruzioni all'attività dovuta ai rincari dei costi di energia e gas. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. L'articolo disciplina le modalità di accesso, le garanzie incluse, le modalità di erogazione.

Art. 16 - Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

L'articolo prevede che, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro di materie prime e fattori di produzione dovuti all'applicazione delle sanzioni contro la Russia, **la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI possa essere concessa su finanziamenti individuali destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio fino al 31 dicembre 2022.** Tali garanzie vengono erogate:

- Nella **misura massima del 90%** per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di **efficientamento o diversificazione della produzione** e del consumo energetici;
- **A titolo gratuito per le imprese italiane** riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina
- **Entro 5 milioni** per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

CAPO III – MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 21 - maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Aumenta al 50% la misura del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Art. 22 - Credito d'Imposta Formazione 4.0

Aumenta rispettivamente al 70% e al 50% le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente volte all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Infine, prevede che per i progetti di formazione avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in titolo, le misure del credito d'imposta siano diminuite rispettivamente al 40% e al 35%.

TITOLO II - Misure in Materia di Politiche Sociali, Accoglienza e Finanziarie

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Art. 31 - Indennità una Tantum per i Lavoratori Dipendenti

La norma riconosce una indennità una tantum di €200 a favore dei lavoratori dipendenti (ad eccezione dei lavoratori domestici) che abbiano beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L'indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro. Il credito così maturato dal datore di lavoro sarà successivamente compensato con l'INPS, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Istituto.